




CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico Istituzionale
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente



10025 13.09.13 15:07

Presidente della V
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV
Commissione consiliare permanente

Presidente della VI
Commissione consiliare permanente

Presidente della VII
Commissione consiliare permanente

Presidente della VIII
Commissione consiliare permanente

Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S E D E

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 65 del 13 settembre 2013** concernente:

***“Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici,
all’ippoterapia ed all’allevamento di equini impiegati in attività
ludiche, sportive, riabilitative e terapeutiche”***

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla V Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell’art. 55 del Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell’art. 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

Le Commissioni consiliari permanenti VI, VII e VIII interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall’art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Copia della stessa è trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali per l’acquisizione del relativo parere.

(Dott. Giovanni Biagioni)

Class. 2.5

rc/at



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 65 del 13 settembre 2013

Di iniziativa del Consigliere:

Giuseppe Simeone

Oggetto:

Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia ed all'allevamento di equini impiegati in attività ludiche, sportive, riabilitative e terapeutiche



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone



PROPOSTA DI LEGGE
Dichiaro formalmente ricevibile
Assegnata all'Commissione
V-IV-VI-VII-VIII - CAL
Roma 13.09.13
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**“DISPOSIZIONI RELATIVE AL TURISMO EQUESTRE, AI CENTRI IPPICI,
ALL'IPPOTERAPIA ED ALL'ALLEVAMENTO DI EQUINI IMPIEGATI IN
ATTIVITÀ LUDICHE, SPORTIVE, RIABILITATIVE E TERAPEUTICHE”**

PROPONENTE: GIUSEPPE SIMEONE

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

RELAZIONE

“Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all’ippoterapia ed all’allevamento di equini impiegati in attività ludiche, sportive, riabilitative e terapeutiche”

Con la proposta di legge in oggetto, la Regione riconosce al turismo equestre un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale, nonché per la crescita culturale e sociale del Lazio, nel rispetto della qualità e compatibilità ambientale.

Nella definizione di “*turismo equestre*” rientrano le attività turistiche, sportive, riabilitative e terapeutiche, anche a carattere economico, effettuate con cavalli montati o attaccati. La Regione riconosce che tali attività rappresentano la principale valorizzazione dell’allevamento di equini di qualsiasi specie, privilegiando soprattutto quelle svolte in connessione con l’azienda agricola, in particolare con le razze autoctone della Regione Lazio, ai sensi della L. R. n. 15/2000.

La Regione, inoltre, disciplina la creazione, l’organizzazione e la gestione di Centri Ippici, Ippovie e Punti di sosta, nonché le attività svolte in rapporto di connessione con gli equini.

Ai fini della presente legge, i *Centri Ippici* sono costituiti da un insieme di spazi scoperti e/o coperti, con strutture fisse e/o amovibili, destinati ad ospitare, oltre all’allevamento in senso stretto (stalle, ricoveri per animali, depositi, magazzini, locali e servizi per il riparo diurno degli addetti, ecc.), anche le attività di doma e lavoro (scuderie, paddock, campi e circuiti di addestramento coperti e/o scoperti, ecc.), oltre a quelli strettamente finalizzati allo svolgimento delle attività *club-house* e servizi, necessarie e funzionali al conseguimento della propria funzione sociale ludica, sportiva e ricreativa.

Per agevolare la realizzazione dei Centri Ippici, la proposta di legge in oggetto equipara tutti gli spazi scoperti e/o coperti di cui sopra ad annessi agricoli, ai sensi della L.R. n. 38/99, equiparando altresì gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 57, comma 1, della L.R. n. 38/99, gli Enti, le Imprese e le Associazioni che hanno lo scopo sociale di intraprendere attività ludiche, sportive, riabilitative e terapeutiche, in rapporto di connessione con gli equini. Ad oggi, infatti, qualora i Centri Ippici vengano ad essere realizzati, considerata la loro peculiarità, in zona agricola, incontrano un vincolo insormontabile nella L.R. n. 38/99 (“*Norme sul governo del territorio*”), che non solo riconosce soltanto agli agricoltori il diritto di edificare in zona agricola, ma nega [Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone*

anche a questi ultimi la possibilità di edificare strutture funzionali ad allevamenti di cavalli destinati a centri ippici (sostanzialmente destinati ad attività ludico-sportive).

Di fondamentale importanza è il capo dedicato all'*Ippoterapia*, nella cui definizione rientrano la "*riabilitazione equestre*", ovvero l'insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da handicap fisici e disabilità psichiche, sensoriali o plurime, dipendenti da qualunque causa, praticati con l'impiego di equidi; l'*"equitazione sportiva per disabili"*, intesa come l'insieme di attività sportive rivolte a soggetti con handicap fisici o disabilità intellettive e relazionali con l'impiego di equidi; l'*"attività assistita con animali"*, in altre parole l'insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati attraverso l'impiego di animali.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone*

CAPO I

(Disposizioni Generali)

Art. 1

(Definizione di turismo equestre)

1. Ai fini della presente legge, per "turismo equestre" si intendono le attività turistiche, anche a carattere economico, effettuate con cavalli montati o attaccati.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

Art. 2

(Principi)

1. La Regione riconosce all'allevamento di equini di qualsiasi specie, ed al loro impiego in attività ludiche, sportive, riabilitative e terapeutiche, un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale, nonché per la crescita culturale e sociale del Lazio.
2. Altresì la Regione riconosce che le attività di cui al comma 1 rappresentano la principale valorizzazione dell'allevamento di equini di qualsiasi specie, privilegiando soprattutto quelle svolte in connessione con l'azienda agricola, in particolare con le razze autoctone della Regione LAZIO, ai sensi della L.R. 15/2000.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

Art. 3

(Finalità)

1. La Regione al fine di promuovere e sostenere, nel rispetto della qualità e compatibilità ambientale, l'allevamento e le attività di cui all'art. 2, disciplina la creazione, l'organizzazione e la gestione di Centri Ippici, Ippovie e Punti di sosta, nonché le attività svolte in rapporto di connessione con gli equini.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

CAPO II

(Strutture a servizio)

Art. 4

(Centri Ippici)

1. I Centri Ippici sono costituiti da un insieme di spazi scoperti e/o coperti (con strutture fisse e/o amovibili) destinati ad ospitare oltre all'allevamento in senso stretto (stalle, ricoveri per animali, depositi, magazzini, locali e servizi per il riparo diurno degli addetti ecc.), anche le attività di doma e lavoro (scuderie, paddock, campi e circuiti di addestramento coperti e/o scoperti ecc.), oltre a quelli strettamente finalizzati allo svolgimento delle attività *equituristiche, sportive, riabilitative e terapeutiche*, compresi locali e servizi per il riparo diurno degli ospiti.
2. Per agevolare la realizzazione dei Centri ippici, nella loro completa funzionalità impiantistica e strutturale, soprattutto in zona agricola, considerata la loro peculiarità, ai fini dell'edificazione di cui alla L.R. 38/99 "Norme sul governo del territorio", i manufatti di cui al comma 1 vengono equiparati ad annessi agricoli, ai sensi all'art. 55 comma 9 della L.R. 38/99, altresì equiparando agli imprenditori agricoli, ai sensi all'art. 57 comma 1 della L.R. 38/99, gli Enti, le Imprese e le Associazioni che *hanno lo scopo sociale di intraprendere attività ludiche, sportive, riabilitative e terapeutiche, in rapporto di connessione con gli equini*.
3. I Centri ippici ospitano e svolgono le loro attività con equini sia di proprietà che di terzi.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone*

4. L'apertura di centri ippici è subordinata alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo") e successive modifiche, corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per l'avvio dell'attività.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

Art. 5

(Ippovie laziali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione delle ippovie laziali mediante la riapertura e la manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, nonché il completamento dei relativi tragitti, con particolare attenzione ai percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di antiche borgate rustiche, *o in ambienti di grande valore paesistico e naturalistico*.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati dagli enti locali e dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, in collaborazione con la Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva (FITETREC - ANTE) o Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi agli enti locali secondo criteri e modalità da essa stabiliti con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la stessa deliberazione la Giunta disciplina, in collaborazione con la FITETREC – ANTE o la FISE, i requisiti e le caratteristiche tecniche delle Ippovie laziali.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

Art. 6

(Punti di sosta)

1. La Regione, le province e i comuni, al fine di promuovere il turismo equestre, possono concedere l'uso di immobili di loro proprietà ai centri di turismo equestre, associati alla FITETREC-ANTE o FISE, operanti da almeno due anni, che ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà di cui al comma 1 e per la relativa concessione in uso.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

Art. 7

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel quale stabilisce misure dirette a garantire sia la tutela della salute e la sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico, sia, in attuazione dell'articolo 9 comma 1 dello Statuto, la salvaguardia ed il benessere dei cavalli presenti. In particolare il regolamento prevede:
 - a) l' affidamento della gestione tecnica del centro ippico ad un istruttore o tecnico della FISE o dalla FITETREC - ANTE;
 - b) la presenza all'interno del centro ippico di un numero di strutture tale da consentire ai cavalli di avere spazi sufficientemente ampi in cui sostare;
 - c) prevedere di norma la possibilità per i cavalli di stanziare nei recinti un numero congruo di ore durante la giornata.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

CAPO III

(Ippoterapia)

Art. 8

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definisce:
 - a) "riabilitazione equestre" l'insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da handicap fisici e disabilità psichiche, sensoriali o plurime, dipendenti da qualunque causa, praticati con l'impiego di equidi;
 - b) "equitazione sportiva per disabili" l'insieme di attività sportive rivolte a soggetti con handicap fisici o disabilità intellettive e relazionali con l'impiego di equidi;
 - c) "attività assistita con animali" l'insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati attraverso l'impiego di animali.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALI
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

Art. 9

(Requisiti minimi)

1. La riabilitazione equestre, l'equitazione sportiva per disabili e l'attività assistita con animali sono praticate presso strutture autorizzate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, stabilisce i requisiti minimi per l'esercizio della riabilitazione equestre, dell'equitazione sportiva per disabili e per l'esercizio di attività assistita con animali individuando, in particolare, le figure professionali e la dotazione infrastrutturale necessarie per l'esercizio di ciascun tipo di intervento e attività, nonché le misure inderogabili da rispettare per la tutela del benessere degli animali.
3. Possono essere sottoposti a riabilitazione equestre, a equitazione sportiva per disabili, ad attività assistita con animali esclusivamente i soggetti che siano stati dichiarati idonei a tale attività da parte di medici competenti.
4. Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di riabilitazione equestre, equitazione sportiva per disabili e di attività assistita con animali devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli animali devono essere sani e costantemente tenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente addestrati.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

Art. 10

(Autorizzazione all'esercizio)

1. I soggetti che intendono chiedere l'autorizzazione all'esercizio della riabilitazione equestre, dell'equitazione sportiva per disabili o all'esercizio di attività assistita con animali presentano apposita istanza alla Direzione regionale competente in materia di sanità, indicando dettagliatamente:
 - a) gli interventi di riabilitazione equestre, equitazione sportiva per disabili e di attività assistita con animali da realizzare;
 - b) i programmi predisposti e da realizzare ai sensi dell'articolo 11;
 - c) le equipe professionali coinvolte ed il soggetto responsabile della loro direzione;
 - d) gli animali da impiegare;
 - e) le strutture da utilizzare.

2. Il Responsabile della Direzione regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e previa verifica dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, adotta un provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego all'esercizio.

3. Il Responsabile della Direzione regionale competente in materia di sanità, anche avvalendosi del personale delle ASL territorialmente competenti, accerta la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 2 e verifica la regolare realizzazione dei programmi di cui all'articolo 11.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

4. Nei casi di accertata perdita di uno dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, il Responsabile della Direzione regionale competente in materia di sanità ne da comunicazione al soggetto interessato indicando contestualmente le misure necessarie da adottare ed il termine, non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale provvedere. Decorso inutilmente tale termine, lo stesso Responsabile revoca l'autorizzazione all'esercizio concessa.

[Digitare il testo]

9



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone*

Art. 11

(Programmi)

1. La riabilitazione equestre, l'equitazione sportiva per disabili e l'attività assistita con animali sono svolte sulla base di specifici programmi terapeutici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.
2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure professionali qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche.
3. Nelle equipe di cui al comma 2 è sempre presente la figura di un medico veterinario o zoonomo e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

Art. 12

(Formazione degli operatori di equipe)

1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 11.
2. I corsi di formazione sono finalizzati in particolare a:
 - a) sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti;
 - b) approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con animali, incluse le competenze etologiche;
 - c) avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.

[Digitare il testo]



CONSIGLIO
REGIONALI
DEL LAZIO

Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone

CAPO IV

(Disposizioni finali)

Art. 13

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 si provvede mediante l'istituzione nell'ambito dell'UPB ____ di un nuovo capitolo denominato "Contributi agli enti locali per la realizzazione delle ippovie laziali", con uno stanziamento pari a euro ____, per l'esercizio finanziario 2013/2014, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo

[Digitare il testo]

9



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Consigliere Segretario
Giuseppe Simeone*

[Digitare il testo]

91